

# Estratto Statuto

10 luglio 2019

## TITOLO VI

### Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”

#### Art. 29

##### *Organi*

1. Gli Organi della Confederazione sono:

- l’Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi con funzione di governo, il Consiglio, il Presidente, la Giunta. Sono Organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

#### Art. 30

##### *Assemblea: criteri per la rappresentanza*

1. Ciascuna Associazione Territoriale, Federazione di Settore Nazionale e Associazione di Categoria Nazionale ha diritto, in Assemblea, in ragione dei contributi dovuti e corrisposti alla Confederazione per l’esercizio precedente la data di convocazione della riunione, ad un voto per ogni scaglione di contribuzione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Gli scaglioni di contribuzione, che devono intendersi indicizzati in relazione al variare della moneta, sono determinati dal Consiglio.
2. Il calcolo dei voti viene effettuato sulla base di tutti i contributi corrisposti alla Confederazione, stabiliti ai sensi del presente Statuto.
3. Per le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali, ai predetti contributi va sommato il 50% delle quote annuali di contributo interassociativo di pertinenza della Confederazione. Il residuo 50% va attribuito a ciascuna Associazione Territoriale, in relazione alla rispettiva quota di partecipazione.

4. Ai fini di una coerente ed equilibrata rappresentanza delle diverse componenti, territoriale e nazionale di categoria nell'ambito dell'Assemblea, le percentuali di voti calcolati sulla base dei precedenti commi 1, 2 e 3 e riservata complessivamente alle Federazioni di Settore Nazionali ed alle Associazioni di Categoria Nazionali sono determinate annualmente con apposita delibera assembleare da approvare contestualmente all'approvazione del Conto preventivo per l'esercizio successivo. Per le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali la predetta delibera potrà, inoltre, determinare, nell'ambito della percentuale di voti loro riservata, criteri aggiuntivi per la ripartizione dei voti di rispettiva competenza.
5. Il numero dei voti attribuito a ciascuna Associazione Territoriale, Federazione di Settore Nazionale e Associazione di Categoria Nazionale non può, comunque, superare il 10% del totale dei voti attribuiti in base al disposto del precedente comma 1.
6. A ciascuna Unione Regionale è attribuito, convenzionalmente, un voto per ciascuna Associazione Territoriale costituente ed in regola con il versamento dei contributi dovuti alla relativa Unione Regionale.  
  
Al Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori ed al Gruppo Nazionale Terziario Donna è attribuito rispettivamente un voto.
7. La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente superiore od inferiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.
8. Ai soci ammessi nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.
9. L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente ai livelli associativi in regola con il versamento dei contributi associativi.

### **Art. 31**

#### *Assemblea: composizione*

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali. Per legali rappresentanti si intendono il Presidente, ovvero altro componente del Consiglio allo scopo delegato dal Presidente, ed il Commissario nominato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.
2. Ciascuna Unione Regionale, Associazione Territoriale, Federazione di Settore Nazionale e Associazione di Categoria Nazionale può farsi rappresentare in Assemblea, per delega del proprio legale rappresentante, dal rappresentante di un diverso livello del sistema confederale. Nessun rappresentante può essere, comunque, portatore di più di due deleghe oltre la propria.
3. Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea, oltre ai componenti degli Organi associativi previsti dal presente Statuto, i legali rappresentanti o loro delegati degli enti ed organismi collegati di cui all'art. 14 del presente Statuto, nonché i Direttori dei diversi livelli del sistema confederale.

### **Art. 32**

#### *Assemblea: competenze*

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Confederazione vincolanti per il sistema;

- b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
  - d) elegge, a scrutinio segreto, il Presidente;
  - e) elegge, a scrutinio segreto:
    - i componenti del Consiglio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), secondo criteri tanto di equilibrata rappresentanza territoriale, categoriale e settoriale, quanto di riconoscimento delle migliori esperienze associative e del loro apporto alla rappresentatività complessiva del sistema confederale;
    - il Collegio dei Revisori dei conti;
    - il Collegio dei Probiviri;
  - f) determina i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  - g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul Regolamento Elettorale di cui all'art. 34, comma 7, sul Codice Etico, nonché sullo scioglimento della Confederazione ai sensi degli artt. 33, comma 12, e 47 del presente Statuto.

## **Art. 34**

### *Consiglio: composizione*

#### **1. Il Consiglio è composto da:**

- a) il Presidente Nazionale, che lo presiede;
- b) 45 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Presidenti o loro delegati delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Territoriali;
- c) 15 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Presidenti o loro delegati delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia- Associazioni e Federazioni di Categoria Nazionali e tra i Presidenti o loro rappresentanti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali, in rappresentanza di ciascuno dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi/Professioni e del Trasporto/Logistica e secondo la ripartizione da determinarsi in sede di approvazione del Regolamento Elettorale di cui al comma 7 del presente articolo;
- d) i Presidenti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;
- e) il Presidente Nazionale di 50&Più Enasco;
- f) il Presidente della Federascomfid;
- g) il Presidente del Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori;
- h) la Presidente del Gruppo Nazionale Terziario Donna;
- i) l'ultimo Past President della Confederazione;
- j) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 35, comma 1, del presente Statuto.

2. La Giunta interviene alle riunioni del Consiglio. Non hanno diritto di voto i componenti della Giunta che non sono membri del Consiglio
3. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del precedente comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, presso il livello del sistema e/o l'Organizzazione di provenienza, la carica in virtù della quale è stato eletto in Consiglio o vi fa parte di diritto, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
4. Fuori dai casi previsti dal precedente comma 3, qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
5. Qualora uno dei componenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 sia anche eletto in Consiglio ad altro titolo, la rappresentanza del livello del sistema e/o dell'Organizzazione in virtù della quale si fa parte di diritto del Consiglio deve essere delegata ad un consigliere dello stesso livello del sistema e/o della stessa Organizzazione di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1.
6. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, tutte le cariche associative decadono e l'Assemblea per il rinnovo delle stesse, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente.
7. L'elezione dei consiglieri di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma 1 è disciplinata dal Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 32, comma 3.

## **Art. 37**

### *Presidente Nazionale*

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Presidenti delle Unioni Regionali, delle Associazioni Territoriali, delle Federazioni di Settore Nazionali e delle Associazioni di Categoria Nazionali, previa presentazione della propria candidatura sottoscritta da parte di un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno un quarto dei voti complessivi. Ciascun componente dell'Assemblea può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura alla carica di Presidente. Il Regolamento Elettorale determina i tempi e le modalità di presentazione della candidatura alla carica di Presidente.
2. Può essere altresì eletto alla carica di Presidente Nazionale – purché svolga la propria attività da almeno tre anni e previa presentazione della propria candidatura nei termini di cui al precedente comma 1 – un imprenditore, un professionista, un lavoratore autonomo che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fa parte del sistema confederale, o il legale rappresentante o l'amministratore con deleghe operative di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli.
3. Il Presidente:
  - a)* ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione; ne ha la firma, che può delegare;
  - b)* ha la rappresentanza politica della Confederazione ed esercita l'azione politico-sindacale nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali. A tal fine si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vicepresidenti nonché dall'ultimo Past President della Confederazione, al quale sottoporre tematiche ed iniziative a carattere strategico o di elevato impatto per il Sistema, oggetto di deliberazione da parte dei competenti Organi, nonché della collaborazione dei membri della Giunta a cui siano attribuite competenze nelle materie di volta in volta oggetto di relazione;

- c) può altresì istituire un Advisory Board chiamandone a far parte eminenti e riconosciuti esponenti del mondo economico-sociale, professionale ed istituzionale del Paese nonché l'ultimo Past President della Confederazione;
  - d) esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema confederale e sul rispetto dello Statuto confederale;
  - e) ha la gestione ordinaria della Confederazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell'attività della Confederazione stessa;
  - f) approva l'ordinamento degli uffici;
  - g) propone al Consiglio la nomina dei membri della Giunta in numero non superiore a diciotto tra i quali almeno un membro in rappresentanza di ciascuno dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi/Professioni e del Trasporto/Logistica, scelti tra i componenti del sistema associativo confederale di cui all'art. 9, e ne indica tra questi un numero massimo di sette che assumono la carica di Vicepresidente;
  - h) può nominare, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
  - i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Confederazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
  - l) nomina il Commissario di cui all'art. 21;
  - m) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
  - n) dopo aver informato la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti degli Organi di governo di cui al presente Statuto, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
  - o) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
4. Fuori dal caso previsto all'art. 33, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

## **Art. 39**

### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, i quali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso la Confederazione, è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale, di cui all'art. 29 del presente Statuto.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, relative al Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso la Confederazione, si applicano ai Collegi dei Revisori dei Conti costituiti presso gli altri livelli territoriali, settoriali e categoriali del sistema confederale. Il requisito della iscrizione al Registro dei Revisori Legali riguarda il solo Presidente del Collegio. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo costituito nell'ambito del medesimo livello del sistema.

#### **Art. 40**

##### *Collegio dei Probiviri*

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti tra magistrati ordinari in pensione, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di Presidente di un livello del Sistema di cui all'art. 8 del presente Statuto, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo della Confederazione.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione:
  - a) delibera:
    - I) sulle controversie tra soci della Confederazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati di Organi della Confederazione, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione alla Confederazione, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo;
    - II) in funzione di Organo di riesame, sulle decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. Al fine di fornire al sistema confederale elementi di orientamento per una uniforme risoluzione delle controversie, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione sono periodicamente comunicate ai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla lettera a), del presente comma 7 è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
  - b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Confederazione.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.